

TI_GERICHTE 15.2022.2 vom 31. Mai 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-05-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2022.2

FR: TI_GERICHTE 15.2022.2 du 31 mai 2022

IT: TI_GERICHTE 15.2022.2 del 31 maggio 2022

Regeste

Assegnazione del termine azione di contestazione della rivendicazione di un credito sequestrato fatta a nome di una società semplice. Abusività e tardività della rivendicazione

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.05.2022 15.2022.2

Assegnazione del termine azione di contestazione della rivendicazione di un credito sequestrato fatta a nome di una società semplice. Abusività e tardività della rivendicazione

PI 4 Incarto n. 15.2022.2 Lugano 31 maggio 2022 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Jaques, presidente Walser e Grisanti vicecancelliere: Ferrari statuendo sul ricorso 31 dicembre 2022 dell' RI 1 SY-_____ – Mahé (Repubblica delle Seychelles) (patrocinata dagli _____ PA 3 e PA 4 e dal PA 5, _____) contro l'operato dell' Ufficio d'esecuzione di Lugano, o meglio contro l'assegnazione alla ricorrente il 13 dicembre 2021 del termine per promuovere l'azione di rivendicazione di un conto bancario sequestrato nel procedimento n. _____, promosso dalla ricorrente nei confronti di PI 1, _____ PI 2, UA-_____ (Ucraina) PI 3, PA-_____ (Panama) (patrocinati dall' _____ PA 2, _____) ritenuto in fatto: A. Mediante un contratto denominato Master SPA, il 18 aprile 2012 PI 1, la sua (ormai) ex moglie PI 2 e la società panamense PI 3 (in seguito: venditori) hanno venduto alla società lussemburghese PI 4 e alle società _____, _____, _____ e _____, tutte con sede nelle _____, le loro azioni delle società ucraine _____ e _____. B. Sorta una controversia nell'ambito del Master SPA, il 19 dicembre 2012 i venditori hanno convenuto i compratori dinnanzi alla London Court of Arbitration (LCIA). Con lodo n. _____ del 27 febbraio 2018, il tribunale arbitrale ha condannato i compratori a pagare ai venditori USD 21'696'085.– e £ 2'254'395.66, oltre agli interessi sui capitali, e il 18 dicembre 2019 ha emanato un lodo complementare (sempre rubricato n. _____), con cui si è pronunciato su punti lasciati in sospeso nel primo. C. Con lodo del 24 aprile 2019 il Tribunal d'arbitrage international commercial di Bruxelles (TAIC) ha condannato i venditori a pagare all'RI 1 USD 6'874'283.17 oltre agli interessi del 5% dal 1° maggio 2018. D. Inizialmente respinta con decisione del 14 giugno 2019, annullata da questa Camera il 16 agosto 2019 con rinvio della causa alla prima sede (inc. _____), il 23 settembre 2019 la Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l'istanza di sequestro dell'RI 1, ordinando, fino a concorrenza di fr. 6'909'133.18 oltre ad accessori, il sequestro (n. _____) di diversi beni detenuti da PI 1, tra cui il: "c. Credito di 21'690'085.00 US dollari e 2'254'385.66 sterline inglesi secondo [i]l lodo arbitrale res[o] dal Tribunale arbitrale della Corte di arbitrato internazionale di Londra nella procedura

n° _____ detenut[o] dal Sig. CO 1 verso _____, in particolare Società PI 4, una società costituita secondo le leggi del _____, numero di registrazione _____, con sede in _____; _____, una società costituita secondo le leggi delle _____, numero di registrazione _____, con sede presso _____, _____, _____; _____ Corp, una società costituita secondo le leggi delle _____, numero di registrazione _____, con sede in _____, _____; _____, una società costituita secondo le leggi delle _____, numero di registrazione _____, con sede presso _____, _____, _____ e _____ Inc., una società costituita secondo le leggi delle _____, numero di registrazione _____ con sede presso _____, _____” . L’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano ha eseguito il sequestro il 24 settembre 2019 stesso. E. L’opposizione al sequestro formulata da PI 1 è stata accolta dal Pretore di Lugano, Sezione 5, il 26 giugno 2020, ma l’11 ottobre 2021 questa Camera ha parzialmente accolto il reclamo interposto dall’RI 1, mantenendo il sequestro del solo credito sopramenzionato (inc. 14.2020.95). F. A convalida del sequestro, con precetto esecutivo n. _____ del 26 gennaio 2021 l’RI 1 ha escusso PI 1 per l’incasso di fr. 6'909'133.18 oltre agli interessi del 5% dal 1° maggio 2018. L’opposizione interposta dall’escusso è stata parzialmente rigettata in via definitiva dal Pretore di Lugano, sezione 5, salvo su una parte degli interessi di mora. Questa Camera ha respinto il reclamo interposto da PI 1 il 19 aprile 2022 (inc. _____). G. Il 1° novembre 2021 l’RI 1 ha presentato all’UE la domanda di continuazione dell’esecuzione. Il 23 novembre, l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 16 dicembre 2021. H. Il 29 novembre 2021 PI 1, PI 2 e la PI 3 (in seguito: “PI 3”), in nome e per conto della società semplice che affermano di comporre, hanno rivendicato la titolarità del credito sequestrato e chiesto l’immediata sospensione dell’esecuzione così come l’assegnazione all’RI 1 del termine dell’art. 108 cpv. 2 LEF. I. Il 13 dicembre 2021 l’UE ha fissato all’RI 1 un termine di venti giorni per proporre l’azione di contestazione della rivendicazione. L. Con ricorso del 31 dicembre 2022, l’RI 1 ha chiesto, in via principale, di annullare il provvedimento impugnato, in via subordinata, di riformarlo nel senso di assegnare il termine per promuovere l’azione alla società semplice, e, in via ancor più subordinata, di rinviare la causa all’UE “per la ripartizione dei ruoli delle parti nella procedura di rivendicazione conformemente ai considerandi e l’assegnazione di un termine per promuovere azione” . Con decreto del 5 gennaio 2022 il Presidente della Camera ha concesso al ricorso l’effetto sospensivo. M. Con osservazioni del 17 gennaio 2022 i rivendicanti hanno chiesto la reiezione del ricorso, mentre l’UE di Lugano si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo che il termine per promuovere l’azione sia stato correttamente assegnato all’RI 1. In repli-ca, duplica, triplica inoltrate spontaneamente il 7 febbraio, il 21 febbraio e il 7 marzo 2022, le parti si sono riconfermate nelle rispettive e antitetiche conclusioni. Il 17 marzo 2022 il resistente ha chiesto di ritornare la triplica alla ricorrente “senz’altra formalità in applicazione dell’art. 132 cpv. 3 CPC” . Considerato in diritto: 1. Il ricorso dev’essere interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato (art. 17 LEF). Visto che il provvedimento impugnato, secondo il servizio di tracciamento della Posta, è stato notificato all’RI 1 il 16 dicembre 2021, e che un termine di ricorso compiutosi durante le ferie esecutive – quindi anche nei sette giorni precedenti e successivi il Natale (art. 56 n. 2 LEF) – è prorogato fino al terzo giorno successivo alla fine delle stesse (art. 63 LEF), presentato il 31 dicembre 2022, il ricorso è tempestivo. 1.1 Non

può essere dato seguito alla richiesta 17 marzo 2022 di ritornare la triplica alla ricorrente “senz’altra formalità in applicazione dell’art. 132 cpv. 3 CPC” , essendo garantito costituzionalmente il diritto della parte di prendere posizione spontaneamente su ogni atto del giudice o della controparte indipendentemente dal fatto che contenga punti di vista nuovi e rilevanti (DTF 144 III 119 consid. 2.3), per tacere del fatto che il riferimento dottrinale citato non esiste. 1.2 I rivendicanti sostengono che il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse legittimo, poiché la ricorrente fa valere argomenti di merito in una sede che non è preposta a un tale esame (osservazioni al ricorso, pag. 12 ad III-IV). Ora, se è vero che non spetta né all’ufficio d’esecuzione né a questa Camera statuire su questioni di diritto sostanziale (v. sotto consid. 8.2.3), in particolare sul merito del diritto rivendicato (sotto consid. 6 e 8.2.3), è altrettanto vero che le autorità esecutive devono verificare che la pretesa del terzo è rivendicabile nel senso dell’art. 106 LEF (sotto consid. 8.2.3), non è manifestamente abusiva (sotto consid. 5 e 8.3.2) e – se verte su un credito – a un giudizio di mera verosimiglianza appare più fondata di quella del debitore (sotto consid. 6 e 8.2.5). Nella misura, invero limitata, in cui la ricorrente discute i punti appena menzionati, il ricorso risulta ricevibile. 2. In sede di replica (ad n. 1) la ricorrente si duole, in ordine, che l’UE le ha assegnato il termine contestato in base a una dichiarazione di rivendicazione incompleta, in quanto costituita nominalmente da quattro pagine, ma di cui solo la prima e la quarta sono pervenute all’UE. Afferma inoltre che non è chiaro “sulla base di quale allegati l’UE ha fondato l’assegnazione di termine” , dal momento che nella dichiarazione è citato solo il lodo del 27 febbraio 2018, mentre i rivendicanti hanno successivamente prodotto anche il lodo del 18 dicembre 2019 senza modificare la rivendicazione. Esprime dubbi sul fatto che i rivendicanti abbiano veramente trasmesso all’UE il secondo lodo, che afferma di non aver mai ricevuto. La ricorrente rimprovera perciò all’UE di aver completato i propri accertamenti solo in sede di osservazioni al ricorso, fondandosi su documenti che i rivendicanti hanno offerto soltanto dopo la dichiarazione di rivendicazione. La ricorrente omette però d’indicare quale sia la rilevanza delle proprie censure. A prescindere dall’evidente rifiuto circa la numerazione delle pagine, la dichiarazione di rivendicazione è completa, dal momento che menziona il sequestro cui si riferisce, l’identità dei tre rivendicanti, il bene rivendicato e il diritto in base al quale i rivendicanti agiscono, ossia il lodo del 27 febbraio 2018 (cfr. Tschumy in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 11 ad art. 106 LEF; A. Staehelin/Strub in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 20 ad art. 106 LEF). Ad ogni modo i resistenti possono produrre documenti anche con le osservazioni al ricorso (art. 9 cpv. 4 e 7 cpv. 4 lett. c LPR), l’ufficio d’esecuzione non è tenuto a motivare il proprio provvedimento, da notificare sul modulo n. 24, che non prevede tale esigenza (Staehelin/Strub , op. cit., n. 8a ad art. 108; per tutti i provvedimenti in generale: sentenza della CEF 15.2021.102 del 5 gennaio 2022) e la Camera applica d’ufficio il diritto e può accertare i fatti d’ufficio (art. 19 LPR), purché siano rilevanti, ciò che manifestamente non è il caso del lodo arbitrale complementare del 18 dicembre 2019, che concerne questioni omesse nel lodo precedente (doc. C, II n. 3 pag. 4), ciò che dovrebbe essere evidente anche alla ricorrente, cui l’UE ha trasmesso il lodo complementare per e-mail del 28 dicembre 2021. Sprovviste d’interesse degno di protezione, le censure in questione sono pertanto irricevibili. 3. Qualora un terzo faccia valere un diritto di proprietà, di pegno o un altro diritto incompatibile con il sequestro su un bene sequestrato, l’organo di esecuzione è tenuto ad aprire la procedura di rivendicazione ai sensi degli art. 106 a 109 LEF (applicabili al sequestro per il rimando dell’art. 275 LEF; sentenze del Tribunale federale 5A_660/2009 del 16 marzo 2010 consid. 3.3 i.f. e della CEF 15.2020.42 del 20

agosto 2020, consid. 3). A norma degli art. 107 e 108 LEF, il debitore e il creditore possono contestare presso l'ufficio la pretesa del terzo, quando questa riguarda un credito o un altro diritto se la pretesa del debitore appare più fondata di quella del terzo. In tal caso, l'ufficio assegna al terzo il termine di venti giorni per agire giudizialmente contro colui che ha contestato la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore (art. 107 cpv. 1 n. 2 e cpv. 5 LEF). Se invece la pretesa del terzo appare più fondata di quella del debitore, il termine dev'essere impartito al creditore e al debitore per agire giudizialmente contro il terzo rivendicante (art. 108 cpv. 1 n. 2 e cpv. 2 LEF).

4. Con provvedimento del 13 dicembre 2021, l'UE ha assegnato all'RI 1 un termine di venti giorni per promuovere l'azione di contestazione della rivendicazione, precisando che il credito sequestrato si trova "in possesso risp. in copossesso di Società semplice (ex art. 530 CO), composta" dai rivendicanti.

5. L'RI 1 sostiene anzitutto che la rivendicazione è tardiva, perché i rivendicanti l'hanno formulata (solo) il 29 novembre 2021, pur sapendo almeno dal 10 ottobre 2019 che le pretese oggetto della rivendicazione erano state sequestrate.

5.1 Per costante giurisprudenza, il terzo rivendicante non è tenuto ad annunciare la sua pretesa fintanto che una contestazione relativa alla pignorabilità dei beni in discussione o alla validità del sequestro o del pignoramento non è stata decisa in modo definitivo (DTF 114 III 92 consid. 1/c; sentenza del Tribunale federale 5A_25/2014 del 28 novembre 2014 consid. 5.2 e della CEF 15.2017.70 del 17 maggio 2018 consid. 4.2). Questo perché egli fino a questo momento non deve temere la realizzazione dei beni patrimoniali in discussione e la conseguente eventuale perdita dei propri diritti (A. Staehelin/Strub, op. cit., n. 24 ad art. 106). Per quanto concerne poi specificatamente il rapporto tra sequestro e pignoramento, la rivendicazione dev'essere annunciata in tempo utile dopo la scadenza del termine di opposizione al sequestro o il passaggio in giudicato della decisione che respinge l'opposizione al sequestro, così da evitare al creditore di dover affrontare inutilmente il dispendio della procedura di convalida del sequestro e i costi connessi. Fatti salvi speciali motivi giustificativi, è abusivo attendere il pignoramento per notificare eventuali pretese sui beni pignorati (sentenza del Tribunale federale 5A_586/2014 del 17 settembre 2014, consid. 5.2, e citata 15.2017.70 consid. 4.3; Reiser in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 50b ad art. 278 LEF). La rivendicazione dev'essere annunciata entro un breve termine appropriato alle circostanze, che di regola non dovrebbe eccedere cinque mesi (sentenze del Tribunale federale 5A_543/2015 del 16 novembre 2015 consid. 4.2.1 e della CEF 15.2021.22 del 15 aprile 2021 consid. 3).

5.2 Orbene, poiché la procedura di opposizione al sequestro del credito dinnanzi a questa Camera è terminata con la decisione dell'11 ottobre 2021, definitiva visto che non è stata impugnata al Tribunale federale, la rivendicazione contestata, inoltrata il 29 novembre 2021, ossia un mese e mezzo dopo, non è manifestamente tardiva.

6. Per determinare a chi assegnare il termine per promuovere l'azione di cui agli art. 107 e 108 LEF, l'ufficio può fondarsi sulle apparenze, senza dover esperire accertamenti più approfonditi (Staehelin/Strub, op. cit., n. 13 ad art. 107). Si attiene alle dichiarazioni delle parti e non è tenuto a verificare la fondatezza della rivendicazione; deve unicamente risolvere la questione del miglior diritto apparente, ovvero determinare chi – tra l'escusso e il terzo rivendicante – ha, secondo la più grande verosimiglianza, la qualità di creditore o è meglio in grado di disporre del credito o di esercitarlo, senza doversi chiedere se la fattispecie è conforme al diritto (DTF 123 III 370, consid. 3/b; sentenze del Tribunale federale 5A_588/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 2.2 e della CEF 15.2008.29 del 3 marzo 2019, RtiD 2010 II 724 n. 67c consid. 3.3/c; citata 15.2020.42, consid. 3.2).

7. La motivazione del provvedimento impugnato, secondo cui il

credito sequestrato è “in possesso risp. in copossesso di Società semplice (ex art. 530 CO), composta” dai rivendicanti, è manifestamente errata. Il criterio del possesso non è infatti applicabile a un credito non incorporato in una carta valore. Essendo la causa matura per il giudizio, non si giustifica annullare il provvedimento impugnato e rinviarla all’UE per nuova decisione, bensì esaminare se anche nell’esito l’assegnazione del termine alla ricorrente è errata. 8. L’escusso, l’ex moglie e la PI 3 hanno rivendicato il credito sequestrato in nome e per conto della società semplice che dicono di comporre, allegando che la società è titolare del credito (doc. E accluso alle osservazioni al ricorso). 8.1 A prima vista, tuttavia, la società semplice non ha personalità giuridica. Fatti salvi accordi contrari (v. art. 534 e 535 CO), i soci possono disporre dei diritti patrimoniali trasferiti alla società o acquistati per essa solo collettivamente a norma del contratto di società (art. 544 cpv. 1 CO). In giustizia i soci devono agire congiuntamente (litisconsorzio necessario materiale: DTF 142 III 783 consid. 3.1). La dichiarazione di rivendicazione deve quindi intendersi come la dichiarazione di ogni singolo socio facente valere la propria contitolarietà del credito sequestrato. Lo hanno del resto implicitamente ammesso i rivendicanti nel rilevare che l’escusso non è l’unico titolare del credito e l’hanno confermato nelle osservazioni al ricorso precisando che PI 2 e la PI 3 sono contitolari del medesimo credito (pagg. 5, 7 e 19 ad V.1). 8.2 È pacifico che l’escusso non è l’unico beneficiario dell’obbligo posto nel lodo arbitrale del 27 febbraio 2018 a carico dei compratori delle azioni di pagare USD 21'696'085.– e £ 2'254'395.66. Lo sono anche esplicitamente PI 2 e la PI 3. Il lodo non indica invero il rapporto interno tra gli attori (“Respondents are to pay Claimants” : doc. B accluso alla dichiarazione di rivendicazione [doc. E annesso alle osservazioni al ricorso], pag. 204) e in particolare non prescrive un vincolo di solidarietà. A prima vista, pare però verosimile la tesi dei rivendicanti secondo cui sono legati da un contratto di società semplice. Hanno infatti venduto insieme le azioni delle società ucraine e hanno promosso collettivamente la procedura arbitrale per ottenere, sempre assieme, la condanna delle società compratrici al pagamento del prezzo pattuito (sopra ad A e B; doc B, n. 15-16 e 36-38). 8.2.1 Ritenuto apparentemente applicabile il diritto svizzero alle relazioni interne tra i venditori, come da loro sostenuto nelle osservazioni al ricorso (pagg. 16-17) senza contestazione motivata della ricorrente (v. replica spontanea pag. 6 ad 5), siccome si sono riuniti per conseguire con forze o mezzi comuni uno scopo comune, a un giudizio di mera apparenza i rivendicanti appaiono legati da un contratto di società semplice (art. 530 CO), che può anche essere concluso per atti concludenti e perfino all’insaputa dei soci, se ne sono dati i presupposti (tra tante: sentenza del Tribunale federale 4A_421/2020 del 26 febbraio 2021, consid 3.1; nel caso in cui diversi soci di una società vendono simultaneamente le proprie azioni a un unico compratore : DTF 116 II 709 consid. 2). Essi risultano quindi contitolari collettivi del credito sequestrato. 8.2.2 La ricorrente obietta che la rivendicazione è invalida, in quanto manifestamente abusiva, per quanto riguarda sia l’affermazione dell’esistenza della società semplice, sia la rivendicazione del credito sequestrato da parte d’PI 2 e della PI 3 (ricorso, pto. V, n. 1 pagg. 8–9 e n. 2 pagg. 10–12), sostanzialmente perché ciò serve a PI 1 per “creare l’illusione del terzo indipendente e legittimare il deposito di una nuova opposizione dissimulata tardiva al sequestro [...] sotto la denominazione abusiva di ‘rivendicazione’ di pretesa del ‘terzo’, pure avvalendosi dell’art. 108 LEF per rimandare su RI 1 l’onere di introdurre una procedura nel merito in confronto alle loro pretese che sanno destinate all’in-successo, ritardando così la procedura di esecuzione forzata e di incasso” (ricorso, pto. V, n. 2 pagg. 12–13; replica, n. 3 pag. 5 e n. 5 pag. 7). 8.2.3 Ora, non spetta né all’ufficio d’esecuzione né a questa Camera statuire su questioni di

diritto sostanziale (DTF 130 III 656 consid. 2.2.2; 113 III 42 consid. 3/b; 87 III 108 consid. 1; 61 III 162), bensì al giudice di merito (cfr. DTF 105 III 59 consid. 2/c), in particolare sul merito del diritto rivendicato (Zondler in: Kren-Kostkiewicz/ Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 11 ad art. 106 LEF) . Le autorità esecutive devono solo verificare che il diritto allegato dal terzo rivendicante sia incompatibile con il pignoramento (o il sequestro) o debba essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, cioè possa essere rivendicato giusta l'art. 106 cpv. 1 LEF. 8.2.4 Orbene, come la proprietà comune di una cosa mobile o immobile (T schumy , op. cit., n. 3 ad art. 106 con i rif.), anche la contitolarità collettiva di un credito pignorato o sequestrato è un diritto che dev'essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione. Dal profilo esecutivo, infatti, i crediti collettivi devono essere pignorati e realizzati secondo le norme dell'Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC; sentenza della CEF 15.2019.33 del 16 marzo 2020, RtiD 2020 II 944 n. 43c, consid. 4.2). In particolare, il pignoramento (come il sequestro) dei diritti del debitore in una società semplice può portare soltanto sulla parte spettantegli nel prodotto della liquidazione della comunione, anche se essa comprende soltanto un unico bene, a meno che il contratto non preveda espressamente che i soci sono comproprietari dei beni sociali (art. 1 cpv. 1 e 2 ODiC; DTF 144 III 78 consid. 4.1; cfr. pure art. 544 cpv. 2 CO). I diritti collettivi degli altri soci possono quindi essere rivendicati giusta l'art. 106 cpv. 1 LEF (cfr. DTF 88 III 56 consid. 1; Staehelin/Strub , op. cit., n. 16 ad art. 106 e n. 12 ad art. 107). 8.2.5 Nel caso concreto, la pretesa (collettiva) che PI 2 e la PI 3 fondano sul lodo arbitrale del 27 febbraio 2018 e sulla società semplice che li lega all'escusso appare più verosimile che un diritto esclusivo di quest'ultimo sul credito sequestrato. Ancorché per un altro motivo, l'UE ha quindi correttamente assegnato alla ricorrente il termine per contestare la rivendicazione dell'ex moglie e della PI 3 (art. 108 cpv. 1 n. 2 LEF). La menzione dello stesso PI 1 come convenuto è invece errata. Secondo il testo chiaro degli art. 107 e 108 LEF nonché per lo scopo stesso della procedura degli art. 106 segg. LEF, il debitore è abilitato solo a promuovere (con o senza il creditore) azione di rivendicazione o di contestazione di rivendicazione nei confronti del terzo rivendicante. Non può rivendicare un bene suo, l'oggetto dell'esecuzione per debiti essendo proprio di realizzare i beni di cui l'escusso è proprietario o titolare. La sua rivendicazione è pertanto irricevibile. 8.3 Tutte le censure della ricorrente volte a contestare la tesi della società semplice sono irricevibili. Non spetta alle autorità esecutive chiedersi se la pretesa del rivendicante è conforme al diritto (sopra consid. 6) né determinarsi sulle questioni di diritto sostanziale (sopra consid. 8.2.3), che andranno semmai risolte nella causa di contestazione della rivendicazione. Incomberà alle due rivendicanti dimostrare il proprio diritto sul credito sequestrato e in particolare l'esistenza e gli effetti del contratto di società semplice (art. 8 CC; sentenza della CEF 14.2020.55 del 4 gennaio 2021 consid. 2 e i rinvii). Da parte sua l'RI 1 potrà far valere tutte le censure formulate nel ricorso in esame per dimostrare il carattere a suo giudizio abusivo dei diritti vantati dalle rivendicanti. A dipendenza dell'esito della causa, l'UE limiterà d'ufficio il sequestro (o l'eventuale subentrato pignoramento) alla quota dell'escusso nella comunione dei soci, il sequestro dell'intero credito risultando nullo (DTF 42 III 418 consid. 2; Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 10 ad art. 132 LEF; Bettschart in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 132 LEF), oppure manterrà il sequestro sull'intero credito. 8.3.1 Contrariamente a quanto allega la ricorrente (replica, n. 3 pag. 4), l'ufficio non deve quindi verificare se la rivendicazione è fondata o abusiva, ma deve fondarsi sulle apparenze senza esperire accertamenti più approfonditi (sopra consid. 6; già citata 15.2008.29, consid. 3.3/c;

Stahelin/ Strub , op. cit., n. 13 ad art. 107). Viceversa, l'UE non poteva – come sostiene RI 1 (ricorso, pto. V, n. 2 pagg. 12–13; replica, pag. 5) – ignorare l'esistenza della società semplice o perlomeno il fatto, apparente, che i titolari del credito sequestrato sono secondo il lodo arbitrale (anche) PI 2 e la PI 3. 8.3.2 Come per ogni altra decisione dell'ufficio, vanno ovviamente riservati i casi di rivendicazione manifestamente abusiva (art. 2 cpv. 2 CC; già citata 15.2008.29, consid. 3.3/d; cfr. anche Stahelin/ Strub , op. cit., n. 18 ad art. 106). Nel caso di specie, già solo alla lettura del dispositivo del lodo arbitrale del 27 febbraio 2018 (sopra consid. 8.2) va escluso che l'abuso denunciato dalla ricorrente possa ritenersi manifesto, anche perché le sue allegazioni sono fondate in parte su documenti che non fanno parte degli atti (il lodo del 24 aprile 2019, l'affidavit di PI 1 la decisione SO.2020.1314 e gli atti degli "altri procedimenti" citati) o non sono identificabili ("documenti versati alle numerose procedure"). La ricorrente ha peraltro già sostenuto senza successo la tesi del Durchgriff o dell'"uomo di paglia" nella procedura di opposizione al sequestro per quanto attiene alla PI 3 (sentenza della CEF 14.2020.95 dell'11 ottobre 2021 consid. 7.3.2) e non ha dimostrato che i rivendicanti abbiano "recuperato" il credito riconosciuto loro nel lodo del 27 febbraio 2018, ovvero abbiano incassato la somma assegnata loro, sicché la società semplice non risulta essersi sciolta per raggiungimento dello scopo sociale. 8.3.3 Del resto, dovesse anche la tesi della società semplice essere infondata, ad ogni modo PI 2 e la PI 3 potrebbero dedurre dal lodo del 27 febbraio 2018 un altro diritto sul credito sequestrato, qualunque esso sia. In diritto svizzero, la legittimazione attiva dei titolari di un unico credito può assumere diverse forme: cumulativa, collettiva, per il tutto (solidarietà attiva), oppure proporzionale o per quota. Se non vi è comunione né solidarietà attiva la legittimazione è presunta per quota (DTF 140 III 153 consid. 2.2.3). Ogni genere di contitolarità ha i propri effetti di cui si deve tenere conto nell'esecuzione, sicché può giustificare una rivendicazione (sopra consid. 8.2.4). I crediti cumulativi e solidali possono essere pignorati (e sequestrati) interamente per conto di ogni contitolare, mentre le singole pretese dei creditori per quota vanno pignorate o sequestrate separatamente (già citata 15.2019. 33 consid. 4.2). Non incombe alle autorità esecutive determinare il tipo di diritto vantato dal rivendicante purché possa essere oggetto di rivendicazione. Lo stabilirà il giudice della rivendicazione e le autorità esecutive ne terranno conto in sede d'esecuzione (v. sopra consid. 8.3). 9. Il ricorso va dunque parzialmente accolto, nel senso di riformare il provvedimento impugnato nel senso d'impartire alla ricorrente un termine per promuovere l'azione di contestazione della rivendicazione contro PI 2 e la PI 3 10. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, il provvedimento impugnato è riformato nel senso che all'RI 1 è impartito un termine di venti giorni dal ricevimento del presente giudizio per promuovere davanti al Tribunale competente (art. 109 LEF) contro PI 2 e contro la PI 3 un'azione di contestazione della loro pretesa, altrimenti essa sarà riconosciuta nell'esecuzione n. _____ e nel sequestro n. _____. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – _____, _____, _____ ; – _____, _____, _____. Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente Il vicescancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.